



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Avviso 2/2023

(Avviso dedicato 2023)

***Piani aziendali, settoriali, territoriali, individuali e di
alta formazione***

1 SEZIONE GENERALE

1.1 ATTIVITÀ FINANZIABILI

- 1.1.1 Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua mediante Piani aziendali, settoriali, territoriali, individuali e di alta formazione individuale finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.1.2 L'Avviso rimarrà aperto fino al **31 ottobre 2024**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- 1.1.3 In base alle linee guida dettate dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018, *«la formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile»*.

1.2 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

- 1.2.1 I destinatari delle attività formative previste nei Piani formativi presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, ivi compresi gli assunti con legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- 1.2.2 La formazione dei dipendenti assunti con contratto di apprendistato è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli Aiuti *de minimis*.

1.3 RISORSE FINANZIARIE

- 1.3.1 La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 5.162.013,98** (cinque milioni centosessantaduemila tredici euro e novantotto centesimi).
- 1.3.2 Potranno essere presentate solamente domande di finanziamento che non superino il valore delle risorse disponibili per l'Avviso. Inoltre, nessuna impresa beneficiaria potrà chiedere un finanziamento superiore al proprio limite di finanziamento massimo annuale (cfr. punto 1 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*).
- 1.3.3 In caso di esaurimento della somma disponibile, di cui al punto 1.3.1, prima della naturale scadenza, la chiusura anticipata dell'Avviso viene comunicata con la pubblicazione sul sito di FBA.

1.4 AIUTI DI STATO

- 1.4.1 Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come aiuti di stato e devono quindi rispettare il Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti *de minimis*, oppure il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014, relativo agli aiuti destinati alla formazione, o le loro successive revisioni.
- 1.4.2 Le imprese che optano per il Regolamento (UE) N. 651/2014 devono indicare quale sia l'effetto di incentivazione che il finanziamento consente loro di conseguire (cfr. punto 1.5) e non possono imputare al Piano formativo le attività e le spese relative a:
- a) corsi organizzati per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (cfr. punto 1.6);
 - b) corsi di formazione per dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
- 1.4.3 Le imprese in difficoltà (come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 art. 2, punto 18) possono presentare domande di finanziamento esclusivamente utilizzando il regime *de minimis* (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione). Con riferimento alla definizione di impresa in difficoltà, per le imprese del settore creditizio gli indicatori di cui all'art. 2, punto 18, lettera e) del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono sostituiti dall'art. 32, par. 4 della Direttiva 2014/59/UE e dalla pertinente normativa nazionale che ne ha recepito i contenuti.
- 1.4.4 Nel caso di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali nei quali siano presenti più imprese beneficiarie, il regime d'aiuti deve essere lo stesso per tutte le imprese beneficiarie.
- 1.4.5 Per approfondimenti si rimanda al testo integrale dei Regolamenti (UE) sopra citati.

1.5 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

- 1.5.1 All'atto della presentazione di ciascuna domanda di finanziamento in regime di aiuti alla formazione (Regolamento (UE) n. 651/2014) occorre indicare quale delle seguenti tipologie di effetto di incentivazione si otterrà grazie all'eventuale concessione del finanziamento:
- a) aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività;
 - b) aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
 - c) riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.
- 1.5.2 Nella domanda di finanziamento occorre descrivere brevemente come l'aiuto permetterà di ottenere l'effetto di incentivazione. Si deve inoltre allegare alla domanda di finanziamento una relazione dettagliata, redatta su carta intestata del soggetto presentatore e debitamente sottoscritta, che descriva quantitativamente gli effetti di incentivazione del finanziamento, ad esempio indicando quali corsi ed edizioni verrebbero erogati anche senza il finanziamento di FBA e quali solo se venisse concesso, oppure indicando l'importo che verrebbe speso per le attività formative senza il finanziamento e quello che invece verrebbe speso in caso di concessione.

1.6 FORMAZIONE OBBLIGATORIA

- 1.6.1 La formazione obbligatoria è compresa nelle seguenti tematiche ed è finanziata se esplicitamente prevista tra le Parti nell'accordo sindacale (cfr. punto 1.9) e solamente in caso di utilizzo del regime d'aiuti *de minimis* (Regolamento UE N. 1407/2013):
- a) Testo unico sulla sicurezza (art. 37 D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
 - b) Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, relativamente ai soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento previsti nella Parte IV, Titolo 1, articolo 86 (cfr. Allegato 1).
- 1.6.2 I corsi di formazione e aggiornamento previsti dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 non sono ritenuti di formazione obbligatoria qualora erogati ai seguenti soggetti:
- a) imprese di assicurazione e riassicurazione;
 - b) intermediari iscritti nelle sezioni A (Agenti), B (Broker) e D (Banche, SIM, Intermediari Finanziari e Poste Italiane) del RUI (Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi).

1.7 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

- 1.7.1 Le domande di finanziamento possono essere presentate, a partire dal **17 ottobre 2023**, esclusivamente on-line, accedendo alla sezione *Presentazione* nella propria area riservata della piattaforma S.I.G.A. 2.0 <https://gestioneavvisi.fondofba.it/siga/>.

1.8 SOGGETTI PRESENTATORI E IMPRESE BENEFICIARIE

- 1.8.1 Requisito indispensabile perché un'impresa sia coinvolta in una domanda di finanziamento presentata a valere sul presente Avviso è che la stessa sia aderente al Fondo e abbia una contribuzione trasferita dall'INPS al Fondo per conto dell'Impresa nel corso del 2022 superiore a € 0,00;
- 1.8.2 Le imprese che hanno aderito al Conto Individuale entro il 30 giugno 2022 potranno partecipare al presente Avviso a condizione che rispettino i requisiti di cui al punto 1.8.1 e abbiano impegnato tutte le risorse messe a disposizione nel 2023 dal Fondo sul loro Conto Individuale.
- 1.8.3 I soggetti presentatori e le imprese beneficiarie devono risultare aderenti a FBA per tutta la durata del Piano, fino alla sua rendicontazione.
- 1.8.4 Possono presentare **Piani aziendali** i seguenti soggetti:
- a) singola impresa per i propri dipendenti;
 - b) impresa facente parte di un Gruppo. In questo caso, può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle altre imprese del Gruppo.
- 1.8.5 I Soggetti Presentatori elencati alla lettera b) del punto 1.8.4 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.
- 1.8.6 Possono presentare i **Piani settoriali e territoriali** i seguenti soggetti:
- a) consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri

dipendenti e per quelli delle imprese consorziate, purché aderenti al Fondo;

b) ATI/ATS costituite tra Imprese beneficiarie e non, purché aderenti al Fondo. La costituzione dell'ATI/ATS deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione della domanda di finanziamento.

1.8.7 I soggetti presentatori elencati al punto al punto 1.8.6 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

1.8.8 Possono presentare **Piani individuali e di alta formazione individuale** esclusivamente le singole imprese per i propri dipendenti.

1.9 ACCORDO SINDACALE

1.9.1 Ciascuna domanda di finanziamento deve essere accompagnata da un accordo sindacale sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie o assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.

1.9.2 Per i Piani formativi individuali, la presentazione dell'accordo sindacale viene effettuata prima della presentazione delle domande di finanziamento stesse.

1.9.3 Per i Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e di alta formazione individuale, invece, l'accordo sindacale dev'essere allegato alla singola domanda di finanziamento.

1.9.4 In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'accordo deve essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie o assicurative a livello territoriale delle organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.

1.9.5 Per i Gruppi, gli accordi possono essere sottoscritti con le delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo, a condizione che siano costituiti a livello di Gruppo appositi organismi paritetici sulla formazione e che questi abbiano condiviso il progetto formativo, ovvero sulla base di accordi sottoscritti nell'ambito dei medesimi organismi paritetici sulla formazione (cfr. Accordo tra le Parti Sociali del 15 marzo 2016). Un accordo sottoscritto con le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo deve dichiarare l'esistenza dell'organismo paritetico sulla formazione.

1.9.6 Per i Piani settoriali e territoriali, l'accordo deve essere sottoscritto tra le imprese e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative competenti a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo.

1.9.7 Qualsiasi tipologia di accordo deve riportare:

a) nome dell'Avviso;

b) luogo e data di sottoscrizione;

c) denominazione del soggetto presentatore;

d) titolo del Piano formativo (solo per i Piani aziendali, settoriali e territoriali);

e) indicazione delle eventuali attività formative relative a tematiche portatrici di premialità

(solo per i Piani aziendali, settoriali e territoriali);

f) attività formative relative alle tematiche di formazione obbligatoria, se previste;

g) numero dei partecipanti alle attività formative suddiviso per tipologia di Corso e Master (solo per i Piani di alta formazione individuale).

1.9.8 L'accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione dell'Avviso e prima della presentazione delle domande di finanziamento. Inoltre, deve riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:

a) nominativo completo del firmatario;

b) struttura datoriale o sindacale di appartenenza;

c) livello di rappresentanza datoriale o sindacale.

1.9.9 Per i Piani formativi individuali e per quelli di alta formazione individuale, l'accordo sindacale deve prevedere una verifica finale con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte. Il verbale della verifica finale deve essere sottoscritto dall'impresa e dalle OO.SS. secondo i principi enunciati per gli accordi sindacali nei precedenti punti, e dev'essere allegato al rendiconto finale. Il verbale della verifica finale non è previsto nei casi di cui al punto 1.9.10.

1.9.10 Avranno altresì valore eventuali ulteriori Accordi sottoscritti dalle Parti Sociali a livello nazionale.

1.10 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1.10.1 Il Fondo comunica l'esito delle attività di ammissibilità e valutazione al soggetto presentatore.

1.10.2 Nel caso di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali il Fondo rende disponibile, qualora la domanda di finanziamento sia approvata, la Convenzione che deve essere sottoscritta dal Rappresentante Legale del soggetto presentatore o da un suo delegato. Il soggetto presentatore deve caricare sulla piattaforma informatica S.I.G.A.2.0 la Convenzione sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione *.p7m) entro 30 giorni dal momento in cui viene resa disponibile (cfr. punto 2, lettera b) *del Vademecum operativo del Conto Collettivo*).

1.10.3 Le imprese non iscritte agli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS, del COVIP o della CONSOB che richiedano finanziamenti superiori ad € 150.000,00, saranno sottoposte alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, decorso il termine di 30 giorni dall'interrogazione della Banca Dati Antimafia senza che pervenga l'informazione antimafia, si potrà procedere alla convenzione di concessione del finanziamento sottoponendola alla condizione che la convenzione verrà risolta ove successivamente pervenga esito interdittivo delle verifiche antimafia. L'erogazione del finanziamento rimane sospesa fino alla ricezione della informazione antimafia, salvo presentazione di idonea garanzia fidejussoria.

1.11 OBBLIGHI PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PIANI

1.11.1 Gli obblighi per la gestione dei Piani formativi sono precisati nella Convenzione e nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo*, che costituiscono parte integrante del presente Avviso.

2 PIANI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI

2.1 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

2.1.1 I parametri di finanziamento erogati dal Fondo per un'ora di formazione per lavoratore sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 1 - Parametri di finanziamento

Parametri di finanziamento	
Formazione obbligatoria ¹	€ 7,50/h
Formazione aggiornamento, sviluppo e riconversione	€ 30,00/h
Lingua straniera - con certificazione e attestazione di livello in entrata e in uscita con European Framework o TOEFL	€ 25,00/h
Informatica - con certificazione in uscita AICA	€ 20,00/h
Informatica - con attestazione di livello in entrata e in uscita	€ 25,00/h

2.1.2 Nei Piani formativi in cui ciascuna delle imprese beneficiarie ha un numero di dipendenti pari o inferiore a 500 è prevista la possibilità di organizzare aule di formazione composte da **piccoli gruppi** fino a 4 partecipanti², per un massimo di 10 edizioni per obiettivo didattico. I parametri di finanziamento erogati dal Fondo, per un'ora di formazione per lavoratore, sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 2 - Parametri di finanziamento per piccoli gruppi

Parametri di finanziamento per piccoli gruppi	
Formazione obbligatoria ¹	€ 15,00/h
Formazione aggiornamento, sviluppo e riconversione	€ 50,00/h
Lingua straniera - con certificazione e attestazione di livello in entrata e in uscita con European Framework o TOEFL	€ 45,00/h
Informatica - con certificazione in uscita AICA	€ 40,00/h
Informatica - con attestazione di livello in entrata e in uscita	€45,00/h

¹ La formazione obbligatoria è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regime d'aiuti *de minimis* (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione).

² Quattro è il numero massimo delle persone presenti in aula inclusi eventuali uditori.

- 2.1.3 Qualsiasi tipologia di attività formativa, fatta eccezione per la formazione obbligatoria, svolta con le modalità training on the job, project work o partecipazione a seminari e convegni, viene comunque valorizzata con un parametro pari a € 10,00/h.
- 2.1.4 Il parametro di finanziamento per la formazione obbligatoria (cfr. punto 1.6) è indipendente dalla modalità didattica utilizzata, ed è sempre pari a € 7,50/h, o € 15,00/h in caso di aule per piccoli gruppi.
- 2.1.5 Le attività formative svolte in formazione a distanza (FAD) asincrona vengono valorizzate con un parametro pari a € 20,00/h, e il sistema utilizzato deve prevedere la verifica dell'apprendimento.
- 2.1.6 Le aule virtuali con la presenza di docenti e/o tutor sono finanziate come le aule standard se rispettano i principi propri della collegialità, permettono ai discenti di intervenire in tempo reale e consentono la condivisione di documentazione e materiali.
- 2.1.7 In caso di formazione erogata mediante le modalità FAD asincrona, aula virtuale o webinar sincrono, il software utilizzato deve garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici report che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e di eventuali docenti o tutor.
- 2.1.8 L'importo massimo richiedibile con una singola domanda di finanziamento è di **€ 2.000.000,00**.

2.2 INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

- 2.2.1 Le imprese possono iniziare le attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.
- 2.2.2 Non sono ammesse attività pregresse rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
- 2.2.3 Le attività formative devono terminare entro **12 mesi** dalla presentazione della domanda, pena la revoca o la revisione del finanziamento.

2.3 AMMISSIBILITÀ

- 2.3.1 Il Fondo provvede a effettuare l'esame formale delle domande di finanziamento pervenute secondo la procedura informatica prevista, verificando la completezza della documentazione prodotta.
- 2.3.2 Sono ritenute ammissibili esclusivamente le domande di finanziamento:
- a) pervenute secondo la procedura informatica prevista;
 - b) presentate da imprese rientranti nel punto 1.8;
 - c) relative a imprese beneficiarie rientranti nei punti 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.6;
 - d) accompagnate da un accordo sindacale coerente con quanto indicato al punto 1.9;
 - e) solo in caso di ripresentazione non formale della domanda di finanziamento,

accompagnate da una lettera delle OO.SS. come indicato al punto 2.4.7.

- 2.3.3 La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati costituisce motivo di esclusione della domanda di finanziamento. Ai soggetti presentatori delle domande non ammissibili è comunicato il motivo di esclusione.
- 2.3.4 Qualora sia riscontrata l'incompletezza, l'inesattezza o l'irregolarità della documentazione, ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto presentatore, che deve produrre le integrazioni richieste entro i termini indicati dal Fondo.
- 2.3.5 L'approvazione della domanda di finanziamento avverrà entro il termine massimo di **4** (*quattro*) mesi dalla data di presentazione della domanda o delle eventuali integrazioni richieste.
- 2.3.6 In caso di non approvazione della domanda di finanziamento è ammesso il ricorso, da inviare entro il 30° giorno solare dalla comunicazione di non ammissibilità, al Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione esamina tutti i ricorsi inoltrati e delibera in merito a suo insindacabile giudizio.

2.4 VALUTAZIONE

- 2.4.1 Ai Piani formativi ritenuti ammissibili sono assegnati un punteggio quantitativo e un punteggio qualitativo, per un totale massimo di 1.000 punti, sulla base dei criteri e parametri esposti all'Allegato 3 (*Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa*).
- 2.4.2 Il punteggio per le variabili qualitative *Premialità per attività legate: alla riconversione/nuova professionalità, alle politiche commerciali e organizzazione del lavoro, ai lavoratori over 55, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e Premialità per pari opportunità e inclusione* viene assegnato solo se tali attività formative sono espressamente indicate all'interno dell'accordo sindacale della domanda di finanziamento.
- 2.4.3 La valutazione delle domande di finanziamento viene effettuata con periodicità mensile.
- 2.4.4 Il Consiglio di Amministrazione del Fondo approva, con la stessa periodicità della valutazione (di cui al precedente punto 2.4.3) le graduatorie delle domande di finanziamento con punteggio uguale o superiore a 650/1.000 punti.
- 2.4.5 Ciascuna di dette graduatorie ha valore a sé stante, autonomo e indipendente da graduatorie precedenti e/o successive. Il Fondo, al termine dell'iter di approvazione delle domande di finanziamento presentate, aggiorna e comunica agli associati il valore economico residuale disponibile per finanziare i Piani formativi successivi.
- 2.4.6 Non sono ritenute finanziabili le domande di finanziamento alle quali venga attribuito un punteggio inferiore a 650/1.000.
- 2.4.7 Le domande di finanziamento dichiarate non finanziabili possono essere ripresentate. In caso di ripresentazione, ove non si tratti di modifiche formali, devono essere accompagnate da una lettera delle OO.SS. firmatarie dell'accordo sindacale.
- 2.4.8 In caso di ripresentazione di una domanda di finanziamento con modifiche formali, per la

validità delle spese rendicontabili viene presa in considerazione la data della prima presentazione³ (cfr. punto 8.3 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*).

2.4.9 Per i Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, il finanziamento effettivo di una domanda di finanziamento è correlato al punteggio totale ottenuto, secondo i seguenti parametri esposti nella Tabella 3.

Tabella 3 - Parametrazione del finanziamento in base al punteggio

=> 650 punti < 700 punti	=> 700 punti < 800 punti	=> 800 punti
80% del finanziamento richiesto	90% del finanziamento richiesto	100% del finanziamento richiesto

2.4.10 Ai fini del calcolo del finanziamento complessivo per impresa, la riparametrazione del finanziamento avviene in maniera proporzionale per ogni Impresa beneficiaria della domanda di finanziamento.

2.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI

2.5.1 Il soggetto presentatore, in quanto titolare del finanziamento, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio, per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste nelle domande di finanziamento, nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, secondo le indicazioni riportate nella versione vigente del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.

3 PIANI INDIVIDUALI

3.1 DEFINIZIONE DI PIANI INDIVIDUALI

3.1.1 Il Fondo promuove l'utilizzo dei Piani individuali quali percorsi per il completamento specialistico dello sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze, in una prospettiva di arricchimento continuo delle professionalità dei dipendenti delle aziende aderenti.

3.1.2 Per Piano formativo individuale si intende un singolo corso previsto dalla domanda di finanziamento.

3.1.3 Una domanda di finanziamento può includere più Piani formativi individuali.

3.1.4 Sono ammissibili attività di formazione realizzate con modalità formative in presenza, a distanza e *blended*.

3.1.5 Un Piano può prevedere più partecipanti. Il numero massimo di lavoratori della medesima impresa che possono partecipare allo stesso corso, nelle stesse date e negli stessi orari è di

³ I 12 mesi previsti per l'attuazione del Piano formativo saranno calcolati dalla data della prima presentazione.

5 discenti. Eventuali uditori sono conteggiati ai fini di calcolare il raggiungimento del limite di 5 partecipanti. Laddove non venga rispettato questo limite tutti i Piani formativi relativi al suddetto corso non saranno finanziati.

3.1.6 I Piani formativi individuali possono essere finanziati **esclusivamente** tramite il Regolamento (UE) n.651/2014 e s.m.i., fatta eccezione per la formazione attinente il D.Lg 81/2008 e la formazione dedicata agli apprendisti.

3.2 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

3.2.1 L'importo massimo richiedibile con una singola domanda di finanziamento è di **€ 2.000.000,00.**

3.2.2 All'interno di ciascuna domanda di finanziamento, il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano formativo individuale è di **€ 3.000,00** comprensivi d'IVA.

3.3 INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

3.3.1 Le imprese possono iniziare le attività formative successivamente all'approvazione della domanda di finanziamento da parte del Fondo.

3.3.2 Le attività formative di ciascun Piano formativo individuale devono iniziare entro il **30 novembre 2024.**

3.3.3 La durata massima di ciascun Piano formativo individuale è stabilita in **12** mesi.

3.4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

3.4.1 La presentazione dell'accordo sindacale (che deve essere coerente con quanto indicato al punto 1.9) è propedeutica alla presentazione delle domande di finanziamento.

3.4.2 Affinché le domande siano ammissibili a finanziamento, il soggetto presentatore è tenuto a fornire al Fondo le seguenti informazioni:

- a) denominazione del soggetto erogatore (solo uno per ogni domanda di finanziamento);
- b) documentazione comprovante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti al soggetto erogatore (punto 16.1 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*);
- c) contratto o scheda di iscrizione al corso in cui sia evidente l'impegno di spesa nei confronti dell'erogatore. Il contratto/scheda di iscrizione deve contenere chiara indicazione del numero di discenti in formazione, del corso che sarà erogato e del costo unitario. Contratti "quadro" privi di queste indicazioni non saranno ritenuti ammissibili;
- d) importo del finanziamento richiesto a FBA, che non può essere maggiore dell'impegno di spesa nei confronti dell'erogatore, e comunque entro un limite di € 3.000,00 per Piano formativo Individuale contenuto nella domanda di finanziamento;
- e) dichiarazione con firma digitale sull'eventuale presenza nella Lista Deggendorf;
- f) indicazione del regime di aiuti di stato prescelto (*de minimis* o Aiuti alla formazione). Se il Regime d'aiuti è Aiuti alla formazione (Regolamento UE 651/2014), il soggetto

presentatore deve indicare l'effetto di incentivazione e inserire le informazioni relative (cfr. punto 1.5).

3.4.3 Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.

3.5 AMMISSIBILITÀ

3.5.1 Sono considerate ammissibili le domande di finanziamento presentate nel rispetto di quanto indicato ai punti 1.8, 1.9 e 3.4 e pervenute secondo la procedura informatica prevista al punto 3.4.

3.5.2 La mancanza anche di un solo requisito tra quelli ai punti 1.8, 1.9 e 3.4 costituisce motivo di esclusione della domanda.

3.5.3 Ai soggetti presentatori delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili viene comunicato il motivo di esclusione.

3.5.4 Nel caso di Accordi nazionali, questi saranno considerati ammissibili solamente se riportano lo specifico riferimento all'Avviso.

3.6 VALUTAZIONE

3.6.1 Le domande risultate ammissibili verranno sottoposte alla valutazione di merito dei requisiti minimi previsti dal presente Avviso, secondo i seguenti criteri:

- a) idoneità dei requisiti del soggetto erogatore;
- b) coerenza tra le attività formative previste e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra soggetto presentatore ed ente erogatore;
- c) coerenza tra l'importo del finanziamento richiesto a FBA e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra soggetto presentatore ed ente erogatore e i massimali previsti dall'Avviso.

3.7 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

3.7.1 L'erogazione dei finanziamenti è subordinata al rispetto di quanto indicato nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo* e successiva all'approvazione della rendicontazione presentata.

3.7.2 Il Soggetto Presentatore deve attivare i Piani almeno il giorno prima dell'inizio delle attività formative di ciascun Piano, pena la non rendicontabilità.

3.7.3 Entro il **22 dicembre 2025**, a pena di revoca del finanziamento, il soggetto presentatore deve rendicontare le domande di finanziamento secondo le modalità descritte nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.

4 PIANI DI ALTA FORMAZIONE INDIVIDUALE

4.1 ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIABILI

- 4.1.1 Ogni domanda di finanziamento per attività di alta formazione individuale deve essere accompagnata da un accordo sindacale che indichi il numero di dipendenti in formazione suddivisi per le diverse tipologie di corso.
- 4.1.2 I Piani di alta formazione individuale devono essere inquadrati in una delle seguenti tipologie:
- a) Master universitari di I° e II° livello o accreditati ASFOR;
 - b) Corsi di formazione universitari⁴;
 - c) Corsi professionalizzanti vincolati al conseguimento delle certificazioni europee rilasciate da EFPA o EBTN;
 - d) Corsi professionalizzanti vincolati al conseguimento dei requisiti di professionalità ex DM n. 108 dell'11 giugno 2020 e successive modifiche e integrazioni.

4.2 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

- 4.2.1 L'importo massimo richiedibile con una singola domanda di finanziamento è di **€ 2.000.000,00**.
- 4.2.2 All'interno di ciascuna domanda di finanziamento, il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano di alta formazione individuale è definito in relazione alla tipologia di Master o Corso di formazione:
- a) Il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano relativo ai Master universitari di I° e II° livello o accreditati ASFOR è di € 12.000,00, comprensivi d'IVA, per l'iscrizione al Master e di € 6.000,00, comprensivi d'IVA, per eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio).
 - b) Il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano relativo ai Corsi di formazione universitari o ai Corsi Professionalizzanti è di € 10.000,00 comprensivi d'IVA, incluse eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio).

4.3 INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

- 4.3.1 Le imprese possono iniziare le attività formative successivamente all'approvazione della domanda di finanziamento da parte del Fondo.
- 4.3.2 Le attività formative di ciascun Piano di alta formazione individuale devono iniziare entro il **30 novembre 2024**.
- 4.3.3 La durata massima di ciascun Piano di alta formazione individuale è stabilita in **24** mesi.

⁴ I Corsi di formazione universitari dovranno avere una durata minima di **150 ore** di formazione in aula o aula virtuale sincrona.

4.4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

4.4.1 Affinché le domande di finanziamento siano ammissibili, il soggetto presentatore è tenuto a fornire al Fondo le seguenti informazioni:

- a) denominazione del soggetto erogatore (solo uno per ogni domanda di finanziamento);
- b) documentazione comprovante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti al soggetto erogatore (punto 17.1 del *Vademecum operativo del Conto Collettivo*);
- c) contratto o scheda di iscrizione al corso in cui sia evidente l'impegno di spesa nei confronti dell'erogatore. Il contratto/scheda di iscrizione deve contenere chiara indicazione del numero di discenti in formazione, del corso che sarà erogato e del costo unitario. Contratti "quadro" privi di queste indicazioni non saranno ritenuti ammissibili;
- d) scansione dell'accordo sindacale, coerente con quanto previsto al punto 1.9;
- e) numero dei partecipanti alle attività formative suddiviso per tipologia di Corso e Master;
- f) importo totale del finanziamento richiesto a FBA, coerente con i massimali per tipologia di corso (cfr. punto 4.2);
- g) dichiarazione con firma digitale sull'eventuale presenza nella Lista Deggendorf;
- h) indicazione del regime di Aiuti di Stato prescelto (*de minimis* o Aiuti alla formazione). Se il Regime d'aiuti è Aiuti alla formazione, il soggetto presentatore deve scegliere l'effetto di incentivazione e inserire le informazioni relative (cfr. punto 1.5).

4.4.2 Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il *Vademecum operativo del Conto Collettivo*.

4.5 AMMISSIBILITÀ

4.5.1 Sono considerate ammissibili le domande di finanziamento presentate nel rispetto di quanto indicato ai punti 1.8, 1.9 e 4.4 e pervenute secondo la procedura informatica prevista al punto 4.4.

4.5.2 La mancanza anche di un solo requisito tra quelli ai punti 1.8, 1.9 e 4.4 costituisce motivo di esclusione della domanda.

4.5.3 Ai Soggetti Presentatori delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili viene comunicato il motivo di esclusione.

4.6 VALUTAZIONE

4.6.1 Le domande risultate ammissibili verranno sottoposte alla valutazione di merito dei requisiti minimi previsti dal presente Avviso, secondo i seguenti criteri:

- a) idoneità dei requisiti del soggetto erogatore;
- b) coerenza tra le attività formative previste e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra

soggetto presentatore ed ente erogatore;

- c) coerenza tra l'importo del finanziamento richiesto a FBA e la scheda di iscrizione al corso/contratto tra soggetto presentatore ed ente erogatore e i massimali previsti dall'Avviso.

4.7 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

- 4.7.1 L'erogazione dei finanziamenti è subordinata al rispetto di quanto indicato nel *Vademecum operativo del Conto Collettivo* e successiva all'approvazione della rendicontazione presentata.
- 4.7.2 Il Soggetto Presentatore deve attivare i Piani almeno il giorno prima dell'inizio delle attività formative di ciascun Piano, pena la non rendicontabilità.
- 4.7.3 Entro il **22 dicembre 2026**, a pena di revoca del finanziamento, il soggetto presentatore deve inviare il rendiconto finale delle spese sostenute (Modello R.I.F.), sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante o suo Delegato⁵.

5 ALTRE INFORMAZIONI

5.1 ALLEGATI

- 5.1.1 Gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante del presente Avviso:
 - a) *Vademecum operativo del Conto Collettivo*;
 - b) Estratto del Regolamento IVASS 40-2018;
 - c) Verbali di accordo 15.03.2016 e 29.03.2018;
 - d) Parametri della valutazione quantitativa e qualitativa;
 - e) Accordo nazionale sulle politiche commerciali e organizzazione del lavoro.

5.2 DISPOSIZIONI FINALI

- 5.2.1 I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione e gestione delle domande di finanziamento sono utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione e a scopi di statistica e comunicazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.
- 5.2.2 I dati del finanziamento sono pubblicati nel *Registro Nazionale degli Aiuti* (RNA) istituito presso la *Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese* (DGIAI) del *Ministero dello Sviluppo Economico*.
- 5.2.3 A tal fine, il finanziamento concesso ad ogni singola impresa è identificato nel *Registro* da

⁵ Per la procedura di rendicontazione cfr. *Vademecum operativo del Conto Collettivo*

uno specifico “Codice Concessione RNA-COR”.

5.3 ALTRE INFORMAZIONI

- 5.3.1 Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.
- 5.3.2 Il responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso è Massimo Di Biagio (posta elettronica: info@fondofba.it; tel. 06.3264831). I soggetti interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.

5.4 CONTATTI

- 5.4.1 Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare l’Area Valutazione e Monitoraggio all’indirizzo: avviso22023@fondofba.it.

5.5 PRIVACY

- 5.5.1 Fondo Banche Assicurazioni adotta tutte le misure per garantire la protezione dei dati personali in adempimento della normativa europea di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché della normativa italiana conseguente.
- 5.5.2 L’informativa è disponibile sul sito di Fondo Banche Assicurazioni all’indirizzo <https://gestioneavvisi.fondofba.it/docs/infoPrivacy.pdf>

Data di pubblicazione, 23/06/2023